


REPERTORIO N° 5724 DEL 5/5/2015



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.S.L. DI PARMA E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "SAN POLO VOLLEY" DI PARMA ONLUS PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' DENOMINATA "LA FABBRICA DEI SOGNI: CINEMATERAPIA CON BAMBINI E ADOLESCENTI" IN FAVORE DI ASSISTITI DAL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DEL DISTRETTO DI PARMA.

TRA

L'Azienda USL di Parma, d'innanzi semplicemente "AUSL", con sede alla Strada del Quartiere n° 2h - 43125 Parma, C.F. 01874230343, nella persona del Direttore del Distretto di Parma, dr.ssa Giuseppina Ciotti, nata a Poviglio (RE) il 11/11/1956 C.F. CTTGPP56S51G947Q, che agisce in nome e per conto dell'Azienda U.S.L. di Parma, su delega del Direttore Generale agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Azienda U.S.L. di Parma - Distretto di Parma, Viale Basetti n. 8,

E

L'ASD "San Polo Volley", d'innanzi semplicemente "Associazione", con sede legale a San polo di Torrile (PR), strada I Maggio 32, rappresentata da Maurizio Piazza nato a TORRILE in data 02 FEBBRAIO 1955, C.F. PZZHRZ65B07L299V, in qualità di Presidente

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Associazione si impegna a garantire a favore dell'AUSL, la fruizione della Palestra sita in San Polo di Torrile alla piazza Sandro Pertini, secondo il progetto presentato rivolto a minori e adolescenti seguiti dal Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Distretto di Parma.

ART. 2

L'Associazione si impegna a fornire la palestra di proprietà. L'attività, rivolta a minori inseriti presso la RTIP-M "San Polo", sarà condotta dagli operatori della Residenza medesima. L'articolazione dell'attività, che si svolgerà dalla data di sottoscrizione della presente convenzione fino al 31 dicembre 2015, sarà concordata con la referente per gli interventi riabilitativi dell'U.O. di NPJA.

ART. 3

L'AUSL riconosce all'Associazione la somma di euro 768,00 onnicomprensivi; tale importo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Direttore della UOC NPJA. Ogni adempimento ed obbligo di natura previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, fiscale e quant'altro, nulla escluso, è a carico della Associazione. L'AUSL è esente da ogni responsabilità in merito.

ART. 4

La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto al 31 dicembre 2015 ed è rinnovabile, con scambio di corrispondenza, per l'anno 2016.

ART. 5

Nel caso di inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza da parte dell'Associazione degli impegni assunti, l'AUSL di Parma ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni. Resta salva ogni azione relativa al ristoro del danno subito.

ART. 6

In applicazione dell'art. 2, comma 3 quater, del "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL di Parma" approvato con deliberazione n. 893 del 31 dicembre 2013, ogni operatore del Gestore è tenuto all'osservanza del Codice medesimo la cui violazione comporta la risoluzione del contratto. Il Codice, scaricabile accedendo alla Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Anticorruzione" del sito istituzionale dell'Azienda USL di Parma (www.ausl.pr.it), costituisce parte integrante e sostanziale di questo contratto.

ART. 7

1. L'Agriturismo "La Palazzina" è obbligato:

- a pena la nullità assoluta del presente contratto, all'assolvimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla norma su citata entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale adempimento non è necessario ove la cooperativa abbia provveduto all'invio della comunicazione di cui al punto 4 della Determinazione AVCP 22 dicembre 2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- ad inviare all'Azienda USL di Parma copia dei contratti al punto che precede;
- a dare immediata comunicazione all'Azienda USL ed alla Prefettura-UTG di Parma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Ai fini di quanto indicato al superiore comma, il CIG attribuito al presente contratto è il n. ZC81406CF0 e deve essere riportato su tutti i conseguenti documenti contabili.


ART. 8

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

15 APR 2015

Il Presidente
ASD "San Polo Volley"
Maurizio Piazza



Il Direttore
Distretto di Parma
Dr.ssa Giuseppina Ciotti

